



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

C.A.P. 31031 - Piazza della Repubblica, 1 – Prov.
Treviso C.F. 83003810260 – P. IVA 01179660269

ESTRATTO MODALITA' DI PAGAMENTO BUONI PASTO NEL SISTEMA INFORMATIZZATO

Il servizio informatizzato di acquisto buoni pasto prevede la ricarica attraverso le seguenti modalità:

1. PAGAMENTO PAGOPA (modalità con strumenti tracciabili)

- Accedendo al link presente nel sito del Comune di Caerano di San Marco <https://caeranodisanmarco.comune.pluginpay.it/>
- tramite altre modalità di pagamento on line effettuate con strumenti tracciabili

2. PAGAMENTO IN CONTANTI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (modalità con strumenti non tracciabili)

Comunicare il codice utente indicato nella lettera credenziali e il valore che si desidera ricaricare.

Importo minimo n. 20 pasti per ogni utente:

- € 70,00 per un figlio;
- € 60,00 in caso di due o più figli che fruiscono del servizio.

Il caricamento sarà effettuato dal Comune a seguito di avvenuta comunicazione dell'Istituto di Credito e con un tempo minimo di ricarica da parte del Comune di 4 giorni lavorativi dal pagamento.

Note: Si ricorda che con decorrenza 01.01.2020 così come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 SOLO IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI BUONI PASTO EFFETTUATO CON STRUMENTI TRACCIABILI dà diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente.

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto con decorrenza 01.01.2020 nuove norme sulla tracciabilità dei pagamenti soggetti a detrazioni fiscali del 19% (art. 15 del T.U.I.R.).

Si riportano di seguito i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160:

c. 679 - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

c. 680 - La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.